

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1  
N. 252/AV1 DEL 27/02/2018**

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA PER LE NECESSITÀ DELL'AREA VASTA N. 1 - CONTRATTO PONTE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DI NUOVO CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

**- D E T E R M I N A -**

1. di autorizzare l'espletamento di procedura negoziata, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, ai fini della stipula di un "contratto ponte" con l'operatore economico FATER S.p.a con sede legale a Pescara, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenza presso le sedi operative dell'Area Vasta n. 1 dell'ASUR e a domicilio dei pazienti;
2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento s'intende adottata per procedere all'affidamento della fornitura in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento della Regione Marche (SUAM), dell'ASUR o di convenzione da parte di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento di prevedere, nell'ambito della procedura negoziata ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore o dell'ASUR, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura in argomento;
4. di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti per la durata di mesi 24 (*ventiquattro*) dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso, con op-

- zione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (*dodici*), anche frazionati, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del punto 3. del presente dispositivo;
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento la dott.ssa Anna Severi - Dirigente Amministrativo f.f. dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 1 dell'ASUR;
  6. di riservarsi di nominare, nella determina di affidamento dell'appalto in oggetto conclusiva della procedura negoziata indetta con il presente provvedimento, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
  7. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto di cui al presente atto – allo stato quantificati, nell'ipotesi del periodo 01/03/2018-28/02/2020, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, e salvi gli esiti del negoziato, per un importo complessivo di € 3.112.000,00 I.V.A. esclusa, ( € 3.236.480,00 Iva compresa) – siano imputati al conto n. 05.05.05.01.03 "Acquisti di prestazioni di somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa" (per € 3.056.480,00 Iva compresa) ed al conto n. 0501130101 "Acquisti di dispositivi medici" ( per € 180.000 Iva compresa ), e sarà ricompreso all'interno del budget assegnato all'Area Vasta 1 per l'anno 2018 e seguenti;
  8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;
  9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
  10. di trasmettere il presente atto all'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica della Direzione Generale ASUR;
  11. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attiveb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1**  
**Dott. Giovanni Fiorenzuolo**

La presente determina consta di n. 7 pagine, oltre a n. 8 pagine di allegati, quali parti integranti della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -****AREA VASTA N. 1  
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA***Normativa di riferimento*

- L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente "Riordino del servizio sanitario regionale"
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
- Deliberazione G.R. Marche n. 1704 del 28/12/2005, concernente "Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)"
- Deliberazione della G.R. Marche n. 902 in data 03/07/2008, concernente "Verifica della regolarità dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l'acquisizione di servizi e forniture, da parte dell'ASUR, delle aziende ospedaliere, dell'INRCA, delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA".
- Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.»>

Per le esigenze dell'Area Vasta 1 è necessario attivare una procedura per aggiudicare un nuovo appalto della fornitura di ausili per incontinenza per pazienti presso le strutture dell'Area Vasta 1 e al proprio domicilio, il cui ultimo rinnovo del contratto è giunto a scadenza, da espletarsi nelle quantità e modalità descritte nello schema di contratto allegato alla presente determina e di cui fa parte integrante.

L'appalto in argomento risulta tra quelli indicati nell'apposito elenco la cui procedura di aggiudicazione è espressamente demandata dal DPCM 24/12/2015 al soggetto aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014, che per la Regione Marche è stato individuato con D.G.R.M. n. 1461 del 22/12/2014 nella Stazione Unica Appaltante Regione Marche (SUAM), istituita con L.R. n. 12/2012. La SUAM ha inserito di conseguenza l'iniziativa tra quelle programmate e prevedendone l'aggiudicazione del relativo contratto entro il mese di gennaio 2020.

Successivamente è intervenuto il Ministero dell'Economia e Finanze il quale, con la circolare MEF n. 20518 del 19/02/2016, ha previsto che in assenza di un contratto vigente, come nel caso di specie, ai fini di garantire l'approvvigionamento di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche indicate nel DPCM 24/12/2015, nelle more dell'aggiudicazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore ed in assenza di convenzioni Consip attive, è possibile ricorrere alla stipula di un "contratto ponte" ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera c) del D.lgs. 163/2006 (procedura negoziata senza pubblicazione di bando, oggi prevista dall'art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016), per il tempo strettamente necessario all'attivazione del contratto da parte del Soggetto deputato per legge.

La circolare MEF 20518/2016 è stata recepita dall'ASUR che, con circolare n. 23348 in data 03/08/2016, prot. n. 23348, ha prospettato la possibilità che tale fattispecie di contratto ponte, cioè procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, vada valutata secondo criteri di orientamento da ritenersi dirimenti in relazione alla possibilità di stipula con l'operatore economico attualmente fornitore del servizio in alternativa alla negoziazione con più operatori economici.

In particolare, in ordine a una valutazione del contesto di riferimento, sono stati considerati dirimenti fattori quali la durata del periodo ponte da verificarsi in relazione al cronoprogramma del soggetto aggregatore di riferimento e la valutazione d'impatto dei costi tecnici, organizzativi e gestionali in termini di costo/beneficio dell'eventuale passaggio ad altro operatore economico, dandosi atto

comunque che la complessità è da intendersi più evidente nel caso di servizi rispetto all'ipotesi di forniture o di servizi standardizzati.

Con riferimento agli appalti per i quali si ritenga ricorrano i presupposti sopra richiamati tali da rendere opportuno procedere ad un contratto ponte previa negoziazione con l'attuale fornitore, con successiva nota prot. n. 27035, in data 20/09/2016, il Direttore Amministrativo ASUR ha chiesto ai responsabili delle unità operative di produrre relazioni a firma congiunta del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ovvero del destinatario principale della prestazione, dalle quali emergano gli elementi di natura tecnica organizzativa e gestionale che renderebbero l'eventuale passaggio ad altro operatore economico eccessivamente critico in considerazione della complessità e della durata temporale di nuova eventuale progettazione, della sostenibilità organizzativo-logistica e dei tempi dell'eventuale avvicendamento del fornitore.

In ordine a quanto operativamente richiesto con la citata nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016, questa competente Unità Operativa proponente, con nota n. 82853|ASURAV1|PROAV1|P in data 06.10.2016 (allegata al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale), ha inviato all'ASUR relazione in cui si è rappresentata l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio in argomento, mediante stipula di un "contratto ponte" da aggiudicarsi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 – procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore, dell'ASUR o di CONSIP S.p.A.

Nella stessa relazione si è altresì provveduto a rappresentare l'opportunità di procedere all'affidamento previa operazione di negoziato da esperirsi esclusivamente con l'attuale fornitore, rappresentato dalla ditta FATER S.p.a. , con sede legale a Pescara, in ragione delle motivazioni esplicitate nella nota stessa, di seguito sinteticamente commentate.

L'ipotesi di procedere all'affidamento della fornitura per l'eventuale passaggio ad altro operatore economico mediante nuova progettazione e relativo esperimento di gara, in concomitanza con la progettazione attualmente in essere presso il Soggetto Aggregatore di riferimento, appare costituire, in termini di costo tecnico/organizzativo/gestionale, fattispecie di particolare complessità, ragionevolmente non compatibile con la limitata durata temporale del "contratto ponte" di cui alla presente proposta, la quale può intendersi cautelativamente prospettata per il periodo intercorrente dalla data di eventuale stipulazione del "contratto ponte" stesso fino a una durata di 24 (ventiquattro) mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e con facoltà di recesso in caso di aggiudicazione da parte della SUAM o di attivazione di convenzione Consip per lo stesso servizio oggetto della presente determina.

Nella citata ipotesi di esperimento di gara per nuovo affidamento, stante la peculiarità della fornitura in argomento, ulteriori elementi di particolare criticità ragionevolmente non compatibili con i tempi di attivazione del contratto previsti da parte del Soggetto Aggregatore appaiono essere altresì costituiti, in termini di costo/beneficio e d'impatto sull'organizzazione della Stazione appaltante, dalla non sostenibilità organizzativo-logistica dei tempi dell'eventuale avvicendamento del Fornitore, per essa intendendosi gli aspetti legati agli investimenti di *start-up* e di implementazione del progetto da parte del Fornitore stesso.

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, non si ritiene opportuno, per il lasso temporale previsto per addivenire all'aggiudicazione della gara accentrata per il medesimo servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, prevedere un passaggio di consegne dall'operatore economico attualmente esecutore ad un altro operatore economico. L'attivazione della procedura di affidamento proposta con il presente atto consente invece l'aggiudicazione di un contratto-ponte in grado di garantire tale servizio essenziale oggetto della presente determina per il tempo che si renderà necessario all'aggiudicazione di nuovo contratto da parte della SUAM, dell'ASUR o di convenzione Consip, riservandosi comunque l'Amministrazione la facoltà di recedere in qualsiasi momento al verificarsi di detta condizione.

In relazione a quanto esplicitato nella citata nota di protocollo n. 82853|ASURAV1|PROAV1|P in data 06/10/2016 e sopra sinteticamente commentato, la Direzione Amministrativa, con nota di protocollo n. 639|ASUR|AAGG|P in data 10/01/2017, ha provveduto a trasmettere processo verbale dell'organismo tecnico di valutazione per lo scopo costituito presso la Direzione aziendale in data 19/10/2016, nel quale, in relazione alla coerenza e logicità delle motivazioni addotte, si esprime parere favorevole all'avvio della procedura oggetto della presente proposta di determina per la conclusione del contratto con il fornitore attualmente esecutore del servizio.

Con nota prot. 31451 in data 07/11/2017 il Direttore Generale ha successivamente trasmesso ai Direttori di Area Vasta la determina DG ASUR n. 644 del 31/10/2017 la quale, al punto 5) del dispositivo, ai sensi dell'art. 8 *bis*, comma 5 della L.R. 13/2003 e s.m.i., delega ai Direttori di Area Vasta "l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste dal DPCM 24 dicembre 2015, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore".

### COMPATIBILITÀ ECONOMICA

In merito alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dalla eventuale stipulazione del contratto di cui alla presente proposta di determina, si ritiene che tale quantificazione possa essere allo stato parametrata mediante proiezione dell'andamento di spesa sostenuto e consolidato per la fornitura in argomento per il periodo 01/01/2016 / 31/12/2016.

Pertanto, in relazione ad un'ipotesi di stipulazione di un "contratto ponte" per il periodo 01/03/2018-28/02/2020, il valore economico del contratto stesso può intendersi stimato, salvi esiti del negoziato, per un valore complessivo di € 3.112.000,00 I.V.A. esclusa, con imputazione al conto 05.05.05.01.03 "Acquisti di prestazioni di somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa" (per € 3.056.480,00 Iva compresa) ed al conto n. 0501130101 "Acquisti di dispositivi medici" (per € 180.000 Iva compresa) del bilancio ASUR e rendersi economicamente coerenti e compatibili, *pro quota*, rispettivamente, in relazione agli esercizi di pertinenza contrattuale, nell'ambito del budget per l'anno 2018 - e, nell'ambito dei medesimi conti economici, con le disponibilità di budget provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 1 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per l'esercizio successivo.

Per l'espletamento della procedura in oggetto, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Severi, in qualità di Dirigente f.f. dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'AV n. 1, e responsabile dell'istruttoria il dott. Massimo Ricci - Collaboratore amministrativo-professionale esperto in servizio presso la stessa U.O.C. sopra indicata.

Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. e/o dalla stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), si fa presente quanto segue:

- non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa per le forniture oggetto del presente atto;
- la SUAM non ha ancora attivato un contratto o Convenzione inerente le forniture oggetto del presente atto.

In assenza di Convenzioni Consip attive e nelle more dell'indizione della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore SUAM, questa Area Vasta ritiene di potersi attivare autonomamente sulla base della Circolare MEF n. 20518 del 19/02/2016, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.

Pertanto, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali per le motivazioni sopra indicate, si ritiene necessario procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, con le seguenti finalità e modalità:

**SCOPO DEL CONTRATTO:**

Approvvigionamento della fornitura di ausili per incontinenza per pazienti domiciliari e presso le strutture dell'AV1, per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali espletate nei presidi e strutture dell'Area Vasta n. 1.

**OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO:**

Fornitura di ausili per incontinenza per pazienti domiciliari e presso le strutture dell'AV1, per la durata di mesi 24 (*ventiquattro*), con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e con facoltà di recesso in caso di aggiudicazione di gara da parte del soggetto aggregatore a decorrere presumibilmente dal 01/03/2018, per l'importo sotto indicato, esclusa IVA:

Importo complessivo a base di gara: € 3.112.000,00 oltre a eventuale € 1.556.000,00 per rinnovo (*di cui oneri per la sicurezza*): € 0,00

**FORMA DI CONTRATTAZIONE:**

procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.

**MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:**

a lotto unico ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

dott.ssa Anna Severi, Dirigente Amministrativo f.f. U.O.C. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 1.

**TEMPI DEL PROCEDIMENTO:**

giorni 60.

**TEMPI DI ESECUZIONE:**

la fornitura sarà espletata per la durata contrattuale stabilita, da effettuarsi entro i termini indicati nello schema di contratto.

**PENALI PER EVENTUALI RITARDI:**

penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nello schema di contratto.

**CAUZIONE:**

definitiva, pari al 10% dell'importo del contratto, salve maggiorazioni di legge.

**TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE:**

entro 60 giorni, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1. di autorizzare l'espletamento di procedura negoziata, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, ai fini della stipula di un "contratto ponte" con l'operatore economico FATER S.p.a con sede legale a Pescara, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenza presso le sedi operative dell'Area Vasta n. 1 dell'ASUR e a domicilio dei pazienti;
2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento s'intende adottata per procedere all'affidamento della fornitura in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento della Regione Marche (SUAM), dell'ASUR o di convenzione da parte di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento di prevedere, nell'ambito della procedura negoziata ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzio-

- nale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore o dell'ASUR, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura in argomento;
4. di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti per la durata di mesi 24 (*ventiquattro*) dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (*dodici*), anche frazionati, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del punto 3. del presente dispositivo;
  5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento la dott.ssa Anna Severi - Dirigente Amministrativo f.f. dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 1 dell'ASUR;
  6. di riservarsi di nominare, nella determina di affidamento dell'appalto in oggetto conclusiva della procedura negoziata indetta con il presente provvedimento, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
  7. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto di cui al presente atto – allo stato quantificati, nell'ipotesi del periodo 01/03/2018-28/02/2020, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, e salvi gli esiti del negoziato, per un importo complessivo di € 3.112.000,00 I.V.A. esclusa, ( € 3.236.480,00 Iva compresa) – siano imputati al conto n. 05.05.05.01.03 "Acquisti di prestazioni di somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa" (per € 3.056.480,00 Iva compresa) ed al conto n. 0501130101 "Acquisti di dispositivi medici" ( per € 180.000 Iva compresa ), e sarà ricompreso all'interno del budget assegnato all'Area Vasta 1 per l'anno 2018 e seguenti;
  8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;
  9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
  10. di trasmettere il presente atto all'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica della Direzione Generale ASUR;
  11. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attiveb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
Dott. Massimo Ricci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Anna Severi

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f.  
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA  
Dott.ssa Anna Severi

Per il parere infrascritto:

**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE**

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto verranno inclusi nel budget provvisorio 2018, assegnato all'Area

Vasta 1 e sarà ricompreso all'interno del budget che sarà assegnato all'Area Vasta n. 1 per l'esercizio seguente.

Il Responsabile del Controllo di Gestione  
Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio  
Dr.ssa Laura Cardinali

**- ALLEGATI -**

- Schema di contratto
- Nota prot.82853 del 06/10/2016



**CONTRATTO-PONTE PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA PER PAZIENTI A DOMICILIO DELL'AREA VASTA N. 1.**

In esecuzione della determina n. \_\_\_\_/ASURDG in data \_\_/\_\_/2017, esecutiva, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Area Vasta n. 1 (di seguito denominata «ASUR»)

e

l'operatore economico FATER S.p.a., con sede a Pescara – Via A.Volta 10, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, (di seguito denominato «Prestatore»)

**SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:**

**ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO PONTE**

1. Il presente contratto ponte ha per oggetto la fornitura di ausili per incontinenza presso il domicilio degli assistiti aventi diritto, presso le case di riposo e le strutture sanitarie, nonché traverse, occorrenti all'Area Vasta n. 1 dell'ASUR.

2. Ai fini del presente contratto ponte s'intende:

a) per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in via Oberdan, 2 - 60122 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;

b) per «Area Vasta» o «AV»: l'Area Vasta n. 1 dell'ASUR, con sede in via Sebastiano Ceccarini n. 38 - 61032 Fano (PU);

c) per «Direzione Medica»: la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero unico di Area Vasta;

d) per «Direzione Amministrativa»: la Direzione Amministrativa Ospedaliera di Area Vasta;

e) per «prestatore di servizi» o «Prestatore»: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;

f) per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

g) per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni;

h) per «Contratto originario»: il contratto stipulato con FATER S.p.a. a seguito della determina di aggiudicazione ASUR DG n. 346 /2009.

**ART. 2. MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

1. La fornitura di ausili per incontinenza deve essere svolta con consegna presso il domicilio dei pazienti, presso i distretti sanitari ed eventuali altre strutture sanitarie, e presso le circa 30 Case di riposo con le modalità indicate nel capitolato speciale.

**ART. 3. QUANTIFICAZIONE DELLA FORNITURA DA ESPLETARE**

1. Il Prestatore deve eseguire la fornitura per la quantità presunte di seguito indicate

nell'Allegato "A" del presente contratto.

2. Durante il periodo di validità del presente contratto ponte, il Prestatore è obbligato ad accettare la variazione della quantità di prestazioni oggetto dell'appalto, in diminuzione o in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal Contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016.

3. Nel corso del presente contratto ponte, l'ASUR potrà richiedere al Prestatore l'estensione dell'appalto per forniture analoghe, anche relativamente a presidi non compresi nell'Allegato "A" al presente contratto, entro i limiti previsti dal paragrafo precedente.

#### ART. 4. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Le caratteristiche dei prodotti sono specificate nell'allegato "A"

#### ART. 5. CONTROLLI E VERIFICHE

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'ASUR/AV procederà a controlli e verifiche della quantità e qualità delle prestazioni erogate, ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni contrattualmente stabilite.

2. L'ASUR si riserva di predisporre controlli sistematici su ogni aspetto gestionale e particolare della fornitura, sia attraverso i propri uffici (Direzione Medica e Direzione Amministrativa dei presidi sanitari e ospedalieri) sia attraverso organi esterni privati e pubblici, che potranno intervenire di volta in volta per verificare il rispetto delle norme e delle condizioni contrattuali.

3. L'AV farà pervenire per iscritto, a mezzo raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata, le contestazioni rilevate. Entro 8 (*otto*) giorni dal ricevimento della contestazione il Prestatore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente contratto.

#### ART. 6. DURATA DEL CONTRATTO PONTE

1. Il presente contratto ponte viene stipulato per il tempo strettamente necessario all'attivazione della procedura di gara indetta dal Soggetto Aggregatore stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) per l'appalto della stessa fornitura oggetto del presente contratto e la durata di quest'ultimo non dovrà superare la data di attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore stesso.

2. Il contratto ha la durata di mesi 12, a decorrere dal \_\_/\_\_/2018 fino al \_\_/\_\_/2019, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi, o, se anteriore, fino alla data di attivazione del contratto stipulato dal soggetto aggregatore SUAM o dall'ASUR per il medesimo servizio/fornitura oggetto del presente contratto o fino alla data di attivazione di una Convenzione Consip compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e quantitative dell'Area Vasta 1.

3. Il Prestatore dovrà comunque dare continuità all'esecuzione della fornitura sin dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ASUR di voler procedere alla stipulazione del contratto ponte.

4. L'affidamento della fornitura è soggetto ad un periodo di prova di giorni 60; qualora il periodo di prova abbia esito favorevole, l'appalto della fornitura è affidato a titolo definitivo per la durata prevista.

5. In caso di esito negativo, la prova potrà essere ripetuta per uguale periodo, oppure si procederà alla risoluzione del contratto.

#### ART. 7. PREZZO

1. Per l'esecuzione dell'appalto richiesto, il Prestatore emetterà fattura a carico dell'ASUR con riferimento ai prezzi indicati nell'Allegato "B" al presente contratto ponte.
2. I prezzi sopra indicati sono comprensivi di tutte le prestazioni e servizi elencati nel presente contratto e/o nel capitolato di gara relativo all'appalto oggetto del Contratto originario; nessun altro compenso è dovuto al Prestatore oltre quanto sopra stabilito.
3. L'importo annuale del contratto per l'esecuzione della fornitura sopra descritto è di € 1.655.000,00 (IVA compresa).

#### ART. 8. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. La fattura emessa dovrà:
  - a) indicare il numero e la data dell'ordine e del D.D.T., ove previsto, e il luogo di esecuzione del servizio;
  - b) essere intestata all'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424;
  - c) essere spedita al seguente indirizzo: ASUR - Area Vasta n. 1 - U.O. Bilancio - via Sebastiano Ceccarini, 38 - 61032 Fano PU.
2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Prestatore per l'esecuzione del contratto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Prestatore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta o erranea, da parte del Prestatore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.
4. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Prestatore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.

#### ART. 9. OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti pertinenti con l'esecuzione del presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il conto corrente dedicato indicato all'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.
2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.
3. Ai fini di cui al comma 2, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Prestatore si obbliga a inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della

legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG):

6. Il Prestatore s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR, c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

#### ART. 10. RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO

1. Al termine della durata del contratto è consentito il rinnovo per la stessa durata di 12 (*dodici*) mesi, anche frazionati, salvo quanto previsto all'art. 11, commi 1 e 2 e all'art. 25, comma 3 del presente contratto.

2. Al termine della durata del contratto l'ASUR potrà richiedere una proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

3. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Prestatore è obbligato ad eseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali.

#### ART. 11. PENALI

1. In caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali, per causa imputabile al Prestatore, l'ASUR potrà applicare le seguenti penali:

a) per ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio, una penale in misura pari a 0,5 per mille del prezzo annuo del servizio per ogni giorno di ritardo;

b) per accertato inadempimento o ritardo nella fornitura del singolo servizio o prestazione resa in modo insoddisfacente, fino al 20% (*ventipercento*) dell'importo totale dei pasti giornalieri;

c) per inadempienze lievi di qualunque obbligo derivante dal contratto, una penale proporzionata all'inadempimento, fino ad un massimo di mille euro;

d) per inadempienze gravi, una penale fino a un massimo di tremila euro, fatta salva comunque la risoluzione del contratto per inadempimento.

2. L'applicazione della penale è effettuata di volta in volta, previa contestazione formale degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R., posta certificata o fax.

3. L'ASUR si riserva la facoltà di fare eseguire da altri il mancato o incompleto servizio o di acquistare il materiale occorrente, a spese del Prestatore.

4. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'ASUR/AV s'impegna a darne comunicazione al Prestatore entro il termine di giorni 10 (*dieci*), mediante lettera raccomandata A.R., posta certificata o fax.

5. L'importo della penale, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Prestatore derivanti dal presente contratto; in caso di insufficienza dei crediti, l'importo è addebitato mediante escussione della garanzia fideiussoria definitiva.

#### ART. 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Qualora il Prestatore commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l'ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso iure et facto*, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altra formalità legale.

2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere, l'ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili.

3. In particolare, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l'ASUR:

a) di acquistare in danno del Prestatore;

b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito.

5. La liquidazione dei crediti del Prestatore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

#### ART. 13. RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'ASUR potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998.

2. Durante il periodo di validità del contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare all'ASUR, presso l'AV competente, le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro Imprese entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

3. L'ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, in caso di:

a) attivazione di una convenzione da parte di Consip S.p.A., per i medesimi servizi oggetto del presente contratto e compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e quantitative dell'Area Vasta 1, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016;

b) conclusione, da parte del soggetto aggregatore Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi servizi oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016, rientrando l'appalto in oggetto nelle categorie merceologiche previste dal DPCM 24/12/2015 di competenza dei soggetti aggregatori di cui all'art. 37 del d.lgs 50/2016.

4. In caso di recesso parziale da parte dell'ASUR, è riconosciuta al Prestatore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

#### ART. 14. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'ASUR e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

2. Il Prestatore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli

adottati dall'ASUR e portati a conoscenza dello stesso Prestatore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Prestatore.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASUR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Prestatore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'ASUR stessa.

#### ART. 15. SUBAPPALTO

1. Il Prestatore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato nell'offerta tale intendimento, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 16 GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, il Prestatore ha costituito garanzia fideiussoria definitiva di Euro \_\_\_\_\_,00, pari al \_\_\_\_\_% dell'importo contrattuale, mediante ( 1 ) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/201\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_.

2. La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASUR (*art. 103, comma 4 del Codice*).

3. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, salvo l'esperimento di ogni altra azione, qualora risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o alla scadenza degli obblighi contrattuali.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (*venti*) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

5. La garanzia definitiva potrà essere progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 103, comma 5 del Codice; altresì il Prestatore potrà essere obbligato a reintegrarla nel caso in cui l'ASUR debba avvalersene durante l'esecuzione del contratto.

6. Il certificato di garanzia definitiva sarà restituito entro 30 giorni dalla scadenza della stessa, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta sul contratto, senza che il Prestatore possa rivendicare alcun risarcimento quando l'eventuale ritardo sia ad essa imputabile.

#### ART. 17. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Prestatore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.

2. Durante le more del giudizio, il Prestatore non potrà comunque interrompere il servizio, ma continuarlo secondo le richieste dell'AV.

#### ART. 18. SPESE PER IL CONTRATTO

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fis-

1) Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria

sa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.

2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Prestatore.

#### ART. 19. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:

a) all'offerta tecnica ed economica del Prestatore, inviata all'ASUR nell'ambito della procedura di gara;

b) al capitolato speciale d'appalto di cui alla procedura di gara aggiudicata con determina ASUR n. 346 del 15/04/2009.

c) al d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

d) al d.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

e) al Codice Civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

#### ART. 20. DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:

a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O. Acquisti e Logistica - via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano PU - fax 0721.882.524 - PEC: areavasta1.asur@emarche.it;m

b) FATER S.p.a. - via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_ - PEC \_\_\_\_\_.

Fano, li \_\_\_\_/2017

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

FATER S.p.a

\_\_\_\_\_  
(qualifica, nome, timbro e firma)

Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente l'art. 11 (*Durata del contratto*), l'art. 13 (*Personale del Prestatore*), l'art. 20 (*Fatturazione, pagamenti e interessi moratori*), l'art. 21 (*Obblighi del Prestatore per la tracciabilità dei flussi finanziari*), l'art. 17 (*Responsabilità del Prestatore*), l'art. 23 (*Penali*), l'art. 24 (*Risoluzione del contratto per inadempimento*), l'art. 25 (*Recesso dal contratto*), l'art. 28 (*Su-bappalto*), l'art. 33 (*Foro competente*).

FATER S.p.a

\_\_\_\_\_  
(qualifica, nome, timbro e firma)

Allegati:

- Allegato "A": Elenco presidi - - Quantità presunta - Elenco prezzi
- Capitolato speciale ( in formato cartaceo)

**ALLEGATO "A"**

<b>Cd ISO DM 27/8/99 n. 332</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO</b>	<b>PREZZO UNIT. del solo ausilio Iva escl.</b>	<b>PREZZO UNIT. comprensivo consegna a domicilio Iva escl.</b>
09.30.04.003	Pannolone mutandina formato grande	2.371.700		
09.30.04.006	Pannolone mutandina formato medio	1.038.000		
09.30.04.005	Pannolone mutandina formato piccolo	35.500		
09.30.04.021	Pannolone rettangolare c/ barriera liquidi	1.420.000		
09.30.04.021	Pannolone rettangolare s/ barriera liquidi	10.000		
09.30.04.021	Assorbente per signora tipo notte (riconducibile)	26.000		
18.12.15.003	Traverse assorbenti 80x 180 cm rimboccabili	621.000		
18.12.15.006	Traverse assorbenti 60 x 90 cm	346.800		
18.12.15.006	Traverse assorbenti 40x60 cm (riconducibili)	83.500		
09.30.04.012	Pannolini sagomati formato grande	77.000		
09.30.04.018	Pannolini sagomati formato medio	35.000		
09.30.04.018	Pannolini sagomati formato piccolo	66.000		
09.30.04.018	Pannolini sagomati formato piccolo per incontinenza lieve (riconducibile)	40.500		
09.30.04.005	Pannolino mutand. c/elastico bamb.12/25Kg circa	22.000		
09.30.04.005	Pannolino mutand. c/elastico bamb.18/30Kg circa	5.000		
09.30.04.005	Pannolino mutand. c/elastico bamb.8/19Kg circa	12.000		
09.30.04.005	Pannolino mutand. c/elastico bamb. Fino Kg 5 circa	51.850		